



Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

REGOLAMENTO ELETTORALE CAI LAZIO

Creato dal CDR il 19 marzo 2016 secondo le indicazioni della ARD di dicembre 2015, modificato dal CDR l'11 marzo 2017, approvato ARD 8 aprile 2017

Nel rispetto della normativa nazionale (Statuto CAI titoli VII e VIII, Regolamento Generale CAI titoli VII e VIII) e regionale (Statuto CAI Lazio), si stabilisce quanto segue:

1. Ogni delegato ha diritto ad 1 voto per ogni carica da eleggere (es. CDR, Probiviri, Revisori) e può votare qualsiasi socio eleggibile del CAI Lazio, essendo le elezioni libere. Si raccomanda che i candidati abbiano l'esperienza e le competenze inerenti alla carica, riportate in apposito CV allegato alla candidatura.

2. Per il Comitato Direttivo Regionale (CDR) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno di ogni territorio provinciale (ricoperto dalle attuali 5 Province o Aree Metropolitane FR, LT, RI, RM, VT), e gli altri maggiormente votati di tutto il territorio regionale.

In caso di decadenza, dimissioni, indisponibilità e qualsiasi altra causa di cessazione di un componente il CDR, si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia.

3. Per quanto riguarda l'elezione dei Revisori dei conti e dei Probiviri, si fa riferimento a quanto già previsto dallo Statuto Regionale (Titolo III e IV).

Qualsiasi modifica al presente regolamento, proposta dal CDR, dovrà essere approvata dall'ARD.